

I CONTRATTI DI RETE

Con l'art. 3 comma 4-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla L.9 aprile 2009, n.33, e poi oggetto di una significativa rivisitazione ad opera della L.122/2010, è stato introdotto il "contratto di rete": uno strumento che ha la funzione di facilitare la creazione di accordi tra imprese in vista del raggiungimento di un obiettivo comune.

La norma prevede che *"con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati, attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*. A tal fine le parti potranno anche istituire un fondo patrimoniale comune e nominare *"un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o di fasi dello stesso"*.

Le imprese contraenti il contratto di rete non formano un nuovo soggetto, ma rimangono entità distinte ed indipendenti coordinate fra loro per il raggiungimento di uno scopo comune.

Tuttavia, il quadro normativo, molto stringato, è privo di regole civilistiche caratterizzanti, eccezione fatta per quelle relative alla responsabilità patrimoniale in caso di costituzione di un fondo comune, tramite un difficoltoso rinvio agli art. 2614 e 2615 c.c..

Tale premessa porta alla conclusione che ci si trova di fronte non già a un nuovo contratto tipico¹ (cioè di un modello di accordo a contenuto patrimoniale preconstituito dalla legge), bensì di alcune indicazioni normative che costituiscono requisiti in presenza dei quali contratti, genericamente funzionali alla cooperazione interaziendale, consentono alle imprese contraenti di beneficiare delle agevolazioni previste per legge.

In altri termini, la disposizione in esame non sembra individuare un nuovo tipo contrattuale, ma soltanto fondare la nozione di "rete di imprese" quale insieme di elementi caratterizzanti funzionali all'accesso ad agevolazioni e immunità.

¹ In senso contrario G. VILLA, Reti di impresa e contratto plurilaterale, in Giur. Comm., I, 2010, p.947, per il quale *"la previsione così introdotta nel sistema delinea quindi un particolare tipo contrattuale, in verità vicino al consorzio con attività esterna (art. 2612 c.c.).."*. In particolare, *"la legge tipizza il contratto di rete quale contratto plurilaterale."*

Nel senso che la disciplina darebbe vita ad un nuovo tipo contrattuale G. MOSCO, in Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, in Giur. Comm., I, 2010, p.862, per il quale il contratto di rete *"è un contratto tipico rientrante nella categoria dei contratti plurilaterali con scopo comune. ... La qualificazione del contratto di rete come contratto tipico non esclude nemmeno la possibilità di riconoscergli grande ampiezza anche sul piano della funzione.."*

Tali elementi, per potere beneficiare delle agevolazioni di legge, dovranno essere ricercati indipendentemente dalla qualificazione tipologica del contratto di volta in volta concluso.

Secondo il mio punto di vista si ha una “rete di imprese”, ai sensi dell’art. 3 comma 4-ter del D.L.5/2009, tutte le volte che ci si trovi in presenza di un contratto tra aziende che contenga elementi di cooperazione interaziendale (consorzio senza attività esterna, associazione temporanea di imprese); secondo una parte della dottrina, *“perfino, contratti di scambio (eventualmente collegati) conclusi in funzione della predetta cooperazione (appalti, somministrazioni ecc.) che presentino i requisiti di contenuto e di forma previsti nella disposizione citata”*².

Sussistono dubbi sulla possibilità che i consorzi con rilevanza esterna possano costituire anche una rete di imprese.

Sul punto diviene fondamentale la natura tipica o atipica del contratto di rete.

Se si aderisce alla natura atipica del contratto di rete, e lo si considera come un insieme di elementi caratterizzanti indicati dal legislatore funzionali all’accesso ad agevolazioni e immunità, esso potrà sovrapporsi o sommarsi ai requisiti di forma, contenuto, pubblicità, rappresentanza necessari per caratterizzare qualsiasi altro soggetto (ATI, consorzio, joint venture), anche il consorzio con attività esterna³.

Elementi necessari per dar luogo ad una rete di imprese sono:

a) la presenza di almeno due imprenditori;

² Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato.

Secondo F. CAFAGGI, Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?, in Contratti, 2010, p.1143, *“il contratto di rete costituisce una figura transtipica. Esso non rappresenta soltanto un nuovo tipo contrattuale che si affianca ai tanti modelli già esistenti di reti di imprese a carattere contrattuale od organizzativo. La sua disciplina si colloca tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo, dal momento che può svolgere una pluralità di funzioni coincidenti con uno o più pluralità di tipi esistenti ovvero dare luogo alla creazione di nuovi tipi contrattuali. Tale collocazione consente da un lato di impiegare modelli contrattuali già esistenti, connotandoli in senso più marcatamente reticolare, e, dall’altro, di combinare più figure causalmente definite, per costituire reti di imprese complesse, in grado di governare segmenti, anche rilevanti, della filiera produttiva.”* In tal senso anche, P.IAMICELI, Dalle reti di imprese al contratto di rete: un percorso (in)compiuto, in Le reti di imprese e i contratti di rete, a cura di P.IAMICELI, Torino, 2009, p.27, per la quale *“il contratto di rete “potrebbe essere impiegato per dar veste ad operazioni economiche riconducibili a una pluralità di figure tipiche o atipiche (meglio social – tipiche) già previste dall’ordinamento o conosciute nella prassi: dall’a.t.i. al consorzio (nella duplice forma del consorzio con attività interna o esterna), dalla joint venture alle reti di produzione o di distribuzione”*.

³ Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato, pur contrari alla lettura data dall’Autore, ritengono che se essa dovesse trovare applicazione *“ne conseguirà, per coerenza, la necessità di sommare, ai requisiti di forma, contenuto e pubblicità tipici dei consorzi con attività esterna, quelli previsti dalla disciplina in esame per accedere ai vantaggi riconosciuti alle reti di imprese, alla stregua di quanto accade ogni qualvolta un ente voglia accedere alla disciplina fiscale prevista per le ONLUS”*.

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva sul mercato;

c) la determinazione di modalità concordate fra le parti per misurare l'avanzamento, individuale e collettivo, verso tali obiettivi;

d) la definizione del programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti ed egli obblighi assunti da ciascun partecipante, e le modalità di realizzazione dello scopo comune;

e) la durata del contratto;

f) le modalità di adesione di altri imprenditori;

g) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

Scopo della conclusione di contratti di rete sono i vantaggi fiscali alle imprese partecipanti in relazione agli utili investiti nel programma comune⁴ e con l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, comma 368, lettere b), c) e d) della l. 23 dicembre 2005 n. 266, sui distretti produttivi, previa autorizzazione ministeriale.

LE PARTI

Alla rete funzionale al conseguimento dei vantaggi normativi possono partecipare solo imprenditori⁵.

In tal senso milita anche la regola per la quale *“il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritto il partecipante”* (comma 4- *quater*), che presuppone la qualità di imprenditore di ogni partecipante⁶.

Pertanto, la norma sembra precludere la possibilità di interpretazioni estensive a soggetti del terzo settore o professionisti.

LA FORMA

La legge prescrive che il contratto *“deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata”* e ciò *“ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4 quater”*; con la conseguenza che la forma richiesta dal legislatore è

⁴ In argomento è stata emanata dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, la Circolare n.15/E del 14 aprile 2011 e poi il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/81521 del 13.06.2011.

⁵ Così F. CAFAGGI, Il contratto di rete e il diritto dei contratti, in Contratti, 2009, p.920.

⁶ Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato, secondo i quali ciò *“non impedisce a enti o a professionisti o comunque a soggetti non iscritti nel registro delle imprese di stipulare, nei limiti consentiti dalle leggi speciali ad essi dedicate, joint venture o contratti associativi innominati per conseguire scopi affini, senza tuttavia che si possa parlare di contratto di rete, agli effetti soprattutto dei vantaggi e delle provvidenze previste dalla legislazione a favore dei partecipanti alla rete”*.

necessaria per potere accedere ai benefici fiscali *“da quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari”*. Ciò, tuttavia, significa che il contratto di rete ha efficacia tra le parti, senza requisiti di forma, dal momento in cui le parti hanno stipulato l’accordo.

Tutto ciò si aggiunge alla necessità di rispettare i requisiti di forma *ad substantiam eventualmente* previsti dalla disciplina del tipo contrattuale sottostante⁷.

Secondo Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato *“poiché le prescrizioni formali sono dirette, per quanto ora detto, ad evitare incertezze in ordine al contenuto del rapporto di rete, a cominciare dall’obiettivo perseguito dalle parti, non sembra possibile, quantomeno con riferimento agli aspetti del rapporto indicati dalla legge, procedere ad un rinvio per relationem a fonti subcontrattuali, compresi i regolamenti, se non per la determinazione di elementi di dettaglio e suscettibili di inferenza dal contenuto convenzionale, nel senso forte del termine”*.

Ad avviso del sottoscritto la norma non preclude alle parti di disporre in via regolamentare di aspetti anche rilevanti dei partecipanti al contratto di rete, analogamente a quanto accade con le associazioni temporanee di imprese o con gli statuti delle società, spesso affiancati da norme regolamentari o patti parasociali aventi contenuto obbligatorio tra le parti, ma non opponibili ai terzi.

L’unico obbligo pubblicitario previsto dal legislatore è quello indicato dalle norme in materia, restando nella disponibilità dei contraenti disporre, anche in forma non pubblica, ulteriori patti.

IL CONTRATTO SOTTOSTANTE LA RETE DI IMPRESE

La legge prevede che si è una “rete di imprese” se si collabora in qualunque forma o ambito predeterminato attinente all’esercizio delle imprese aderenti; oppure scambiandosi informazioni, prestazioni di natura industriale, commerciale,

⁷ Per la tesi per cui il requisito formale non sarebbe preteso per la validità del contratto, ma solo per il riconoscimento degli effetti tipici G. VILLA, in *Le reti di impresa e i contratti di rete*, cit., p.108 e M. ORLANDI, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, cit., p.91.

Secondo Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato *“L’opzione interpretativa pare coerente con l’intenzione del legislatore e con la realtà economica. Se sotto il primo profilo, infatti, una delle ragioni dell’intervento normativo è certamente rappresentato dalla volontà di consentire l’istituzionalizzazione degli accordi di cooperazione interaziendale al fine di usufruire di benefici pubblici, anche di natura fiscale, o per facilitare l’accesso al credito; sotto il secondo profilo, occorre non dimenticare la prassi conosciuta e conosciuta un fitto humus di accordi di tale natura, nazionale e sopranazionale, che preesistevano alla novità normativa.*

Atteso ciò, non si ravvisano ragioni per ritenere che oggi non sia più possibile per le imprese ricorrere a forme di coordinamento prive dei requisiti indicati dalla legge, “a prezzo” di non poter beneficiare delle agevolazioni riservate al contratto di rete. La carenza del requisito formale si traduce solo nell’impossibilità di qualificare il rapporto nascente dal contratto come “rete di imprese” agli effetti della norma in esame e di quelle che alla stessa si riferiscono”.

tecnica o tecnologica o, ancora, esercitando in comune una o più attività rientranti nell'oggetto delle imprese partecipanti.

Elemento centrale per potere godere dei benefici previsti dalla norma in esame è quello relativa alla funzione della rete, con la conseguenza che le parti hanno l'onere di indicare in maniera puntuale il programma negoziale dell'accordo di cooperazione interaziendale.

Il programma dovrà indicare il modo in cui, attraverso la rete, le imprese collettivamente trarranno beneficio dalla cooperazione e anche quello per il quale ciascuna impresa perseguirà un accrescimento individuale, dovrà essere esplicitato anche in che modo gli imprenditori perseguiranno la loro capacità innovativa e la loro migliore competitività sul mercato.

Il contratto, quindi, deve recare indicazione espressa del progetto cui tende la costituzione della rete.

Il contratto dovrà, altresì esplicitare le modalità di misurazione del conseguimento di tali obiettivi.

Quindi, la rete si pone nei confronti delle imprese aderenti in una posizione di servizio al loro accrescimento dell'attività che le imprese aderenti svolgono in proprio.

Il contratto di rete tende a incentivare le aziende piccole o medie a creare un'aggregazione che, in alcune funzioni aziendali, colmi il gap tra grande impresa e piccole imprese.

Secondo Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato *“nulla esclude che una medesima impresa possa partecipare a più reti che si propongono obiettivi diversi purchè tutti connessi o inerenti all'attività svolta dall'impresa stessa, e sempre che quest'ultima abbia le capacità di far fronte alla pluralità di obblighi nascenti da più (contratti costitutivi di più) reti”*.

Sul punto, effettivamente, la norma non pone alcun limite, con la conseguenza che si deve ritenere ammissibile il coinvolgimento di un'impresa in più reti d'impresa. Più controversa è l'ammissibilità di un'impresa a duplicazioni del beneficio fiscale, aspetto sul quale si tornerà in seguito.

*** **

Il contratto deve riportare il dettaglio dei diritti e degli obblighi che i partecipanti assumono, gli scopi che si prefiggono, le modalità con cui intendono perseguire tali scopi, le modalità con cui saranno reperite le risorse necessarie per il perseguimento dell'oggetto del contratto, la fissazione di un termine di durata nonché l'individuazione dell'organo incaricato di eseguire il programma di rete con esplicita definizione dei suoi poteri, anche di rappresentanza.

Applicando al contratto di rete le disposizioni in tema di contratto si può affermare che i diritti e gli obblighi – anche economici - delle parti devono essere

determinati e/o determinabili anche mediante ricorso a forme di arbitraggio ex art. 1349 c.c.. In questo senso, la rete si avvicina alla figura del trust, laddove una volta individuati gli obiettivi da perseguire da parte del trust, la sua operatività è lasciata al trustee.

La norma non stabilisce che il contratto debba disciplinare anche il recesso degli aderenti alla rete, ma si ritiene consigliabile disciplinare anche tale aspetto, restando inteso che, in difetto di specifica disciplina, si applicheranno i principi generali in tema di contratto.

La norma non stabilisce neppure le modalità di ulteriori adesioni alla rete, dovendosi, quindi, riferire alla disciplina di cui all'art. 1332 c.c., in assenza di specifiche previsioni da parte degli originari aderenti alla rete.

Devono, invece, essere esplicitamente disciplinate *“f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo”*.

* * * * *

La norma non impone la necessità di individuare un soggetto o un ufficio incaricato di dare esecuzione al contratto.

Infatti, la norma consente la nomina di un organo comune – anche persona giuridica o soggetto estraneo agli aderenti alla rete - incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso e, in tal caso, impone che siano regolamentati i suoi poteri di rappresentanza come mandatario comune.

Risulta evidente che il rapporto tra ufficio e imprese aderenti alla rete è quello di mandato con rappresentanza.

La norma lascia libere le parti di disciplinare i confini del rapporto di mandato, i poteri delegati, quelli da esercitare in comune. A mio parere è bene definire i poteri dell'organo esecutivo esattamente come quelli di un qualsiasi organo esecutivo di un'azienda, stabilendo che tutti i poteri spettano a un consiglio direttivo rappresentativo dei soggetti aderenti alla rete, che al suo interno, con delle maggioranze più o meno qualificate, individua dei soggetti a cui delegare una parte- esplicita – dei propri poteri.

L'organo di rappresentanza avrà, in ogni caso i poteri che la legge in materia di contratti di rete gli conferisce: ovvero la rappresentanza delle imprese *“alle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo*

sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento”.

* * * * *

IL FONDO COMUNE

La disposizione legislativa ritiene possibile la creazione di un fondo, prevedendo – forse in maniera un po' illogica rispetto alle finalità della norma volta a incentivare l'aggregazione di piccole imprese – che *“l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile”*; disposizione utilizzabile esclusivamente dalle società per azioni perché solo la società per azioni è abilitata a destinare patrimoni a dei singoli affari.

La norma stabilisce che *“al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile”*, con conseguente separazione dei patrimoni degli aderenti alla rete da quello del fondo comune.

Tuttavia, alcuni autori⁸ ritengono che la peculiarità della rete consista nell'assenza di un soggetto di diritto con la conseguenza che le obbligazioni assunte dalla rete siano identificabili solo quali *“obbligazioni dei partecipanti alla rete”, il nome dei quali viene speso secondo le regole del diritto comune della rappresentanza”, con conseguente responsabilità solidale dei partecipanti per le obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività di rete”*.

A mio avviso per il successo dei contratti di rete sarà determinante l'interpretazione che la giurisprudenza fornirà della disposizione sopra indicata.

Infatti, l'esperienza in materia di Associazione Temporanea di Imprese, in cui gli associati (ad eccezione degli affidatari di opere scorporabili) sono solidalmente responsabili verso i subappaltatori o fornitori dei singoli associati ha evidenziato, in un momento di crisi economica e di forte crisi imprenditoriale associati a strumenti normativi – concordato preventivo e ristrutturazione dei debiti - che incentivano gli stati di insolvenza, i limiti di tale strumento: il soggetto economicamente più forte si trova a fronteggiare le crisi dei propri associati.

Pertanto, solo attraverso una responsabilità circoscritta al patrimonio della rete sarà possibile il successo di tale strumento, soprattutto nel momento in cui lo si ritiene determinante per la competitività di piccoli imprenditori in materia di acquisti di beni o servizi centralizzati. Nessun imprenditore assumerebbe su di sé il rischio per acquisti a favore di una vasta platea di aderenti alla rete, perché il rischio sarebbe troppo elevato. La garanzia per il fornitore dovrebbe essere data dalla pubblicità in materia di dotazione del fondo o dalla prestazione di garanzie fideiussorie da parte di alcuni dei soggetti aderenti alla rete.

* * * * *

⁸ Marco Maltoni – Paolo Spada in Studio n. 1/2011 Consiglio Nazionale del Notariato

La norma non indica i rapporti tra contratti di rete e consorzi, ATI, joint ventures ed altre figure oggi impiegate per la realizzazione di forme di collaborazione.

A mio avviso, in presenza di disposizioni di legge che prevedono determinate forme associative, non sarà possibile derogare alle forme tipicamente individuate dal legislatore. Così ad esempio in materia di gare pubbliche, laddove l'articolo 37 del D. Lgs. 163/06 indica in maniera esplicita la forma associativa che possono assumere i concorrenti per la valida partecipazione alla gara.

Tuttavia, sempre in materia di gare pubbliche, utilizzando lo strumento dell'avvalimento, la rete di imprese potrebbe consentire ad alcuni degli aderenti di partecipare utilizzando i requisiti degli altri aderenti.

* * * * *

AGEVOLAZIONI FISCALI

L'articolo 2-quater stabilisce che "fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ... al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete".

La norma prevede, quindi, la necessità di asseverare il programma comune di rete e l'indicazione degli utili destinati al fondo patrimoniale comune in una corrispondente riserva inserita in bilancio, *"di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete"*.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.

L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare.

Milano, 12 dicembre 2011

Avv. Paolo Moroni